

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- l'articolo 28 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti deve contenere, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'articolo 133, comma 1 della L.R. 21 aprile 1999 n.3 prevede che, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la Provincia determini l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire alla Provincia stessa;
- il comma 4 del medesimo articolo della L.R. 3/99 prevede che la Giunta Regionale fissi i parametri per la determinazione dell'importo e le modalità di costituzione della garanzia finanziaria;
- l'articolo 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, prevede che, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle discariche di rifiuti, vengano prestate due distinte garanzie finanziarie rispettivamente per la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, e per la gestione successiva alla chiusura, da costituire ai sensi dell'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348;

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 3583 del 26 luglio 1994, in ottemperanza ai disposti del D.P.R. 915/82 allora in vigore e delle relative norme tecniche, ha stabilito le modalità di presentazione e l'entità delle garanzie finanziarie previste per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di smaltimento di seguito riportate:
 - 1) stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi;
 - 2) trattamento di rifiuti tossici e nocivi in impianti di distruzione o innocuizzazione con eventuali annessi

sistemi di immagazzinamento, che si configurano come costituenti essenziali del sistema di trattamento;

3) stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti tossici nocivi e speciali;

- con proprie deliberazioni n. 1972 del 09 novembre 1998 e n.12 del 18 gennaio 1999 ha modificato la predetta deliberazione n. 3583/94 relativamente agli importi ed alle durate di validità della garanzia finanziaria;

Ritenuto che:

- la prestazione della garanzia finanziaria vada applicata alle autorizzazioni all'esercizio rilasciate per operazioni di smaltimento e recupero, ai sensi dell'articolo 28 e/o dell'articolo 29 del D.Lgs. 22/97, con esclusione delle operazioni di recupero dei rifiuti soggette alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto;
- risulta necessario procedere a ridefinire complessivamente i criteri e le modalità per la definizione della garanzia finanziaria, prevista per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- l'importo della predetta garanzia finanziaria deve essere determinato in funzione delle operazioni di smaltimento o recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 22/97, della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche dei rifiuti trattati;

Richiamati:

- l'articolo 133, comma 2, della L.R. n. 3/99 ai sensi del quale "l'importo della garanzia finanziaria è determinato con riferimento ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendessero comunque necessari, compresi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette";
- l'articolo 133, comma 3, della medesima L.R. 3/99 ai sensi del quale "nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresì idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura

dell'impianto e di quelle previste dal piano di recupero dell'area";

Rilevato che:

- le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti possono dare luogo ad effetti dannosi anche oltre la scadenza dell'autorizzazione e che risulta pertanto necessario garantire alla Provincia territorialmente competente la disponibilità di tali garanzie per un periodo di due anni oltre il termine dell'autorizzazione;
- in riferimento alle discariche controllate, così come previsto dai commi 1 e 2 del citato articolo 14 del D.Lgs. 36/2003, è necessario garantire alla Provincia territorialmente competente la disponibilità della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura per un periodo di trenta anni dopo la chiusura della discarica;

Ravvisata l'opportunità di:

- disporre che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti dei nuovi impianti sia sospesa fino alla comunicazione dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia territorialmente competente;
- stabilire il termine massimo di 180 giorni entro cui debba essere prestata la garanzia finanziaria, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;
- predisporre gli schemi di riferimento delle condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa a carico dei soggetti autorizzati all'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- di stabilire i termini entro cui dovranno adeguarsi ai disposti del presente atto i titolari di autorizzazioni già in essere;

Ritenuto fin d'ora opportuno rivedere il meccanismo di determinazione complessiva dell'entità della garanzia finanziaria prevista per la gestione successiva alla chiusura delle discariche, allorquando il competente Ministero avrà fornito i necessari chiarimenti ed alla luce delle esperienze

che si matureranno nell'attività di gestione successiva alla chiusura nelle discariche in attività sul territorio della regione Emilia-Romagna;

Ritenuto infine di dover fornire ulteriori precisazioni a quanto già indicato al secondo periodo del quarto capoverso dell'articolo 14 della deliberazione G.R. 28 luglio 2003, n. 1530 "Primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e del D.M. 13 marzo 2003 in materia di discariche di rifiuti", in merito al volume da computare per il calcolo della garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla chiusura di una discarica in esercizio alla data del 27 marzo 2003;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente le precedenti proprie deliberazioni n. 3583 del 26 luglio 1994, n.1972 del 9 novembre 1998 e n.12 del 18 gennaio 1999 concernenti la materia delle garanzie finanziarie per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di smaltimento dei rifiuti;

Dato atto infine del parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'articolo 37, quarto comma della L.R. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di approvare, quale atto di indirizzo alle Province per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- ALLEGATO A) - "Modalità di determinazione e di prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22";
- ALLEGATO B) - "Schema di riferimento delle condizioni

contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria a carico dei soggetti autorizzati all'attività di smaltimento e di recupero di rifiuti";

- ALLEGATO C) - "Schema di riferimento della polizza fidejussoria assicurativa a carico dei soggetti autorizzati all'attività di smaltimento e di recupero di rifiuti";
- ALLEGATO D) - "Schema di riferimento delle condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione bancaria a carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle discariche";
- ALLEGATO E) - Schema di riferimento della polizza fideiussoria assicurativa a carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle discariche;

2. di dare atto che gli allegati di cui al precedente punto 1. sostituiscono integralmente i seguenti propri atti deliberativi:

- D.G.R. del 26.07.1994, n. 3583 - Modalità di determinazione e di prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'attività di smaltimento di rifiuti (art. 27 della L.R. n. 27 del 12 luglio 1994 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti";
- D.G.R. del 09.11.1998, n. 1972 - Modifica alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3583 del 26 luglio 1994. Modalità di prestazione e determinazione dell'entità delle garanzie finanziarie previste per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di smaltimento dei rifiuti;
- D.G.R. del 18.01.1999, n. 12 - Rettifica della deliberazione della G.R. n. 1972/1998 del 9 novembre 1998 relativa alle modalità di prestazione e determinazione dell'entità delle garanzie finanziarie previste per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di smaltimento dei rifiuti;

3. di impegnarsi a rivedere il meccanismo di determinazione complessiva dell'entità della garanzia finanziaria prevista per la gestione successiva alla chiusura delle

discariche, in relazione ai chiarimenti che verranno forniti dal competente Ministero ed alle esperienze che si matureranno nell'attività di gestione successiva alla chiusura, con particolare riferimento all'andamento dei costi, nelle discariche in attività sul territorio della regione Emilia-Romagna;

4. di precisare quanto già indicato al secondo periodo del quarto capoverso dell'articolo 14 della deliberazione G.R. 28 luglio 2003, n. 1530, per cui i volumi da computare per il calcolo della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura delle discariche sono riferiti all'intera volumetria del singolo lotto in esercizio alla data del 27 marzo 2003;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

Modalità di determinazione e di prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

Art. 1 Campo di applicazione

Sono tenuti a prestare la garanzia finanziaria i titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 22/97, rilasciate ai sensi degli articoli 28 e 29 del medesimo Decreto.

Non ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva le operazioni di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

Art. 2 Modalità di prestazione

La garanzia finanziaria di cui ai precedenti articoli deve essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Art. 3 Termini di presentazione

La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Provincia nel termine di 180 giorni dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo, a pena di revoca

dell'autorizzazione medesima previa diffida. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Provincia.

Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo.

Art. 4 Caratteristiche generali

4.1 Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche

La garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti deve garantire la copertura dei costi delle seguenti operazioni:

- smaltimento o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto;
- bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia finanziaria.

Nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione.

Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio (D13, D15 ed R13) la garanzia finanziaria si intende riferita alla capacità massima istantanea di stoccaggio, mentre per le altre operazioni si riferisce alla potenzialità annua autorizzata.

In caso di autorizzazioni relative ad impianti che smaltiscono e recuperano sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, qualora i quantitativi relativi alle due diverse tipologie di rifiuti non siano chiaramente indicati nell'atto autorizzativo, la garanzia finanziaria si intende riferita alla potenzialità annua complessivamente autorizzata considerandola interamente attribuita ai rifiuti pericolosi.

4.2 Discariche

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento mediante discarica, devono essere prestate le seguenti garanzie finanziarie:

- Garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel piano di gestione operativa ed il ripristino ambientale dell'area;
- Garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli.

Qualora venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie sono prestate per ciascun lotto, così come individuato nel provvedimento autorizzativo.

Art. 5 Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare

5.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (di cui all'Allegato B al D.Lgs. 22/97).

1. Deposito o raggruppamento preliminare (operazioni D13, D15)

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate, per:

- rifiuti pericolosi **250,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **30.000,00** euro;
- rifiuti non pericolosi **140,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **20.000,00** euro

2. Incenerimento (operazioni D10, D11)

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per:

- rifiuti pericolosi **20,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **300.000,00** euro;

- rifiuti non pericolosi 14,00 euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **225.000,00 euro**.

3. Discarica (operazioni D1, D5, D12)

3.1 Garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato con le seguenti modalità:

- a) discarica per rifiuti inerti: moltiplicando la quota di **10,00** euro per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicata nell'atto autorizzativo e addizionando al valore così ottenuto la quota di **1,00** euro per ogni metro quadrato di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano di campagna;
- b) discarica per rifiuti non pericolosi: moltiplicando la quota di **30,00** euro per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicata nell'atto autorizzativo e addizionando al valore così ottenuto la quota di **2,50** euro per ogni metro quadrato di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano di campagna;
- c) discarica per rifiuti pericolosi: moltiplicando la quota di **70,00** euro per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicato nell'atto autorizzativo e addizionando al valore così ottenuto la quota di **5,00** euro per ogni metro quadrato di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano di campagna.

3.2 Garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato con le seguenti modalità:

Gf_{PO} = garanzia finanziaria per la gestione post-operativa espressa in euro;

Cd = capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicato nell'atto autorizzativo;

- a) discarica per rifiuti inerti:

$$Gf_{PO} = Cd \times 3,00;$$

b) discarica per rifiuti non pericolosi:

b.1 *discarica con capacità complessiva inferiore o uguale a 100.000 metri cubi:*

$$Gf_{PO} = Cd \times 10,00;$$

b.2 *discarica con capacità complessiva superiore a 100.000 metri cubi e inferiore o uguale a 500.000 metri cubi:*

$$Gf_{PO} = 1.000.000,00 + [(Cd - 100.000) \times 9,00];$$

b.3 *discarica con capacità complessiva superiore a 500.000 metri cubi:*

$$Gf_{PO} = 4.600.000,00 + [(Cd - 500.000) \times 8,00];$$

c) discarica per rifiuti pericolosi:

c.1 *discarica con capacità complessiva inferiore o uguale a 100.000 metri cubi:*

$$Gf_{PO} = Cd \times 11,00;$$

c.2 *discarica con capacità complessiva superiore a 100.000 metri cubi:*

$$Gf_{PO} = 1.100.000,00 + [(Cd - 100.000) \times 10,00].$$

4. Altre operazioni (operazioni D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D14)

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per:

- rifiuti pericolosi **15,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **100.000,00** euro;
- rifiuti non pericolosi **12,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **75.000,00** euro.

5.2 OPERAZIONI DI RECUPERO (di cui all'Allegato C al D.Lgs. 22/97)

1. Messa in riserva (operazione R13)

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate, per:

- rifiuti pericolosi **250,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **30.000,00** euro;
- rifiuti non pericolosi **140,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **20.000,00** euro;

2. Recupero energetico (operazione R1)

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per:

- rifiuti pericolosi **20,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **300.000,00** euro;
- rifiuti non pericolosi **10,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **150.000,00** euro;

3. Recupero di sostanza organica per la produzione di compost con le caratteristiche indicate negli allegati alla legge 748/84 (operazione R3)

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per **5,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **50.000,00** euro;

4. Altri recuperi (operazioni da R2 a R9, R11, R12 ivi comprese le operazioni R3 finalizzate alla produzione di compost con caratteristiche non conformi a quanto indicato dagli allegati della legge 748/84)

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per:

- rifiuti pericolosi **15,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **100.000,00** euro;
- rifiuti non pericolosi **12,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **75.000,00** euro;

5. Ripristino ambientale (operazione R10)

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la quota di **10,00** euro per l'entità complessiva dell'intervento espressa in metri cubi e aggiungendo a tale valore la quota di **2,00** euro moltiplicata per la superficie complessiva dell'intervento espressa in metri quadrati.

5.3 CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la quota di **10,00** euro per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di **30,00** euro moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in metri quadrati, al netto delle aree verdi. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **50.000,00** euro.

5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECCEPTE GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA)

Per lo svolgimento di tali operazioni deve essere prestata, a favore della Provincia della regione Emilia-Romagna ove ha sede legale il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, idonea garanzia finanziaria così definita:

- **500.000,00** euro per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti, eccetto i rifiuti inerti;
- **250.000,00** euro per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti.

5.5 IMPIANTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE

La garanzia finanziaria è determinata nella misura dell'80% degli importi previsti per gli impianti che svolgono analoghe operazioni di smaltimento o di recupero di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.

5.6 RIDUZIONI

L'ammontare della garanzia finanziaria, con esclusione di quella per la gestione successiva alla chiusura della discarica, è ridotto:

- del 10% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

- del 30% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

Art. 6 Durata

a) Per tutti gli impianti, eccetto le discariche

La durata della garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Provincia in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

b) Per le discariche

La durata della garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Provincia in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3 del D.Lgs. 36/03.

La durata della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura deve essere pari a 30 anni.

Art. 7 Disposizioni transitorie

7.1 Impianti di smaltimento e recupero escluse le discariche

La Provincia, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, determina l'importo della garanzia finanziaria da prestare dai titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti già in essere. Entro il medesimo termine la Provincia prescrive ai predetti titolari di prestare o adeguare la garanzia finanziaria.

Entro 90 giorni dal ricevimento di tale prescrizione, i predetti titolari devono adeguarsi a quanto disposto dalla Provincia, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento. Fino alla scadenza di tale termine,

l'attività può essere proseguita alle condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo vigente.

La Provincia deve comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria.

7.2 Discariche

Per le discariche in esercizio alla data del 27 marzo 2003:

- la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa si calcola sul volume ancora da utilizzare alla predetta data del lotto in esercizio;
- la garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla chiusura si calcola sul volume complessivo del lotto in esercizio alla predetta data;
- il termine di 90 giorni di cui al precedente punto 7.1 decorre dalla data di rilascio della nuova autorizzazione all'esercizio ai sensi del D.Lgs. 36/03. Fino alla scadenza di tale termine, l'attività può essere proseguita alle condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo vigente.

Nel caso di discarica la cui coltivazione abbia raggiunto, alla data del 27 marzo 2003, l'80% della capacità autorizzata, l'ammontare della garanzia, calcolato secondo le modalità previste, è ridotto nella misura del 40%.

Per le discariche esaurite, ovvero per i singoli lotti già esauriti, non è richiesta la presentazione della garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla chiusura.

Si intendono esaurite le discariche, ovvero i singoli lotti, per i quali il gestore abbia effettuato la comunicazione di cessazione dei conferimenti entro e non oltre il 27 marzo 2003.

ALLEGATO B

**SCHEMA DI RIFERIMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA
COSTITUZIONE DI FIDEJUSSIONE BANCARIA A CARICO DEI SOGGETTI
AUTORIZZATI ALL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI
RIFIUTI**

Premesso:

- 1) che, con deliberazione ndel la Pro-
vincia di ha autorizzato in via
..... la ditta con
sede legale in via
..... e
stabilimento o sede operativa in
..... via
..... all'esercizio
dell'attività di
.....
- 2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso la
Provincia di..... a lui derivanti
dalle leggi, dai regolamenti, dalla deliberazione di cui
al punto 1, dall'eventuale convenzione e da eventuali
ulteriori provvedimenti adottati da altri organi
pubblici, anche di controllo, il contraente è tenuto a
prestare una garanzia finanziaria sotto forma di
fidejussione bancaria di Euro
(Euro.....);
- 3) che la validità della fidejussione è riferita
esclusivamente alle attività inerenti allo smaltimento e
al recupero dei rifiuti, connesse all'autorizzazione
rilasciata e decade dopo _____. La Provincia
potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni del
contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a
seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa
integrazione accettata dalle parti;

che l'importo della garanzia deve essere escusso
dall'amministrazione provinciale presso il fidejussore
mediante la notifica della delibera della Provincia che
dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura
della stessa;

TUTTO CIO' PREMESSO

- 1) la sottoscritta Azienda di credito, ammessa alla

prestazione di fidejussione bancaria ai sensi della normativa vigente, nella persona dei suoi legali rappresentanti, sig..... dichiara di costituirsi fidejussore, a favore della Provincia di, della ditta con sede legale in Via e stabilimento o sede operativa in via.....fino alla concorrenza di euro (euro);

- 2) La garanzia é costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Provincia a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti e in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui sopra, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo;

- 3) La durata della presente garanzia fidejussoria è fissata fino al, data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi anni e cioè fino al

La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti;

- 4) Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c. l'Agenzia di credito non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.

ALLEGATO C

**SCHEMA DI RIFERIMENTO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA
A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO
E DI RECUPERO DI RIFIUTI**

Premesso:

- 1) che, con deliberazione n..... del....., la Provincia (in seguito denominata Ente garantito) ha autorizzato in via la ditta con sede legale in via e stabilimento/sede operativa in via (in seguito denominata contraente) all'esercizio dell'attività di
- 2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una cauzione di euro..... (euro.....);
- 3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Società domiciliata in (in seguito denominata società) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro (euro.....) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha la durata di anni a partire dal

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Delimitazione della garanzia

La garanzia é costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Provincia di a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 Durata della polizza

La durata della presente garanzia fidejussoria fino al, data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi anni e cioè fino al

La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 Calcolo del premio - Supplemento di premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali) (quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente garantito.

Art. 4 Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio.

Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

- una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 5 Pagamento del risarcimento

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 6 Rivalsa - Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società é surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa é pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1. della premessa, per quella relativa alla

circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 8 Liberazione della garanzia - deposito cautelativo

Il contraente é tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
- c) cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o

insufficienza di copertura delle polizza di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;

- d) soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizza di cui al precedente punto c);
- e) revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 9 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale é assegnata la polizza.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

ALLEGATO D

SCHEMA DI RIFERIMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI FIDEIUSSIONE BANCARIA A CARICO DEI GESTORI PER LA GESTIONE SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELLE DISCARICHE

PREMESSO

1) che, con deliberazione n. del la Provincia di ha autorizzato in via la ditta con sede legale in via e stabilimento o sede operativa in via all'esercizio dell'attività di

2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso la Provincia di a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dalla deliberazione di cui al punto 1, dall'eventuale convenzione e da eventuali ulteriori provvedimenti adottati da altri organi pubblici, anche di controllo, il contraente è tenuto a prestare una garanzia finanziaria sotto forma di fidejussione bancaria di Euro (Euro);

3) che la validità della fideiussione è riferita esclusivamente alle attività inerenti alla fase della gestione successiva alla chiusura indicata dall'art. 13 comma 2 decreto legislativo n. 36/2003, punto 4 Allegato 2, così come indicato nel piano di gestione post-operativa di cui all'art. 8 lett. h) del citato decreto;

4) che l'importo della garanzia deve essere escusso dall'amministrazione provinciale presso il fidejussore mediante la notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa;

TUTTO CIO' PREMESSO

1) la sottoscritta Azienda di credito, ammessa alla prestazione di fidejussione bancaria ai sensi della normativa vigente, nella persona dei suoi legali rappresentanti, sig..... dichiara di costituirsi fidejussore, a favore della Provincia di della ditta con sede legale in Via e stabilimento o sede operativa in via..... fino alla

concorrenza di euro (euro);

2) La garanzia è costituita a fronte delle somme che il Gestore è tenuto a corrispondere alla Provincia a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti a carico dello stesso dall'art. 13 comma 2 decreto legislativo n. 36/2003, punto 4 Allegato 2, così come indicati nel piano di gestione post - operativa di cui all'art. 8 lett. h) del citato decreto;

3) La durata della presente garanzia è fissata in anni 30 a decorrere dalla comunicazione da parte della Provincia, dell'approvazione della chiusura secondo quanto stabilito dall'art. 12 comma 3 decreto legislativo n. 36/2003.

4) Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c. l'Agenzia di credito non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.

ALLEGATO E

**SCHEMA DI RIFERIMENTO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA
A CARICO DEI GESTORI PER LA GESTIONE SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA
DELLE DISCARICHE**

Premesso:

1) che, con deliberazione n..... del....., la Provincia (in seguito denominata Ente garantito) ha autorizzato in viala ditta.....con sede legale in.....via....., e stabilimento/sede operativa in..... via.....(in seguito denominata contraente) all'esercizio dell'attività di.....;

2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una cauzione di euro (euro.....);

3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Società..... domiciliata in(di seguito denominata società) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro (euro.....) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha la durata di anni a partire dal

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) Delimitazione della garanzia

La garanzia è costituita a fronte delle somme che il Gestore è tenuto a corrispondere alla Provincia a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti a carico dello stesso dall'art. 13 comma 2 decreto legislativo n. 36/2003, punto 4 Allegato 2, così come indicati nel piano di gestione post-operativa di cui all'art. 8 lett. h) del citato decreto.

Art. 2) Durata della polizza

La durata della presente garanzia è fissata in anni 30 a decorrere dalla comunicazione da parte della Provincia, dell'approvazione della chiusura secondo quanto stabilito dall'art. 12 comma 3 decreto legislativo n. 36/2003.

Art. 3) Calcolo del premio - Supplemento di premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali) (quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente garantito.

Art. 4) Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

- una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 5) Pagamento del risarcimento

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 6) Rivalsa - Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1. della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto

comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7) Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 8) Liberazione della garanzia - deposito cautelativo

Il contraente é tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
- c) cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
- d) soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- e) revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della

Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 9) Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10) Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale é assegnata la polizza.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
